

CONVENZIONE CON ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI PIANCAVALLO

**PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E
DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017.

E

l'Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Milano, Via L. Ariosto, 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Colombo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Oggetto

L'attività convenzionale ha per oggetto l'esecuzione, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, di consulenze specialistiche rivolte a pazienti degenti presso l'Istituto Auxologico. Le consulenze specialistiche potranno riguardare le seguenti specialità: Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Ortopedia - Chirurgia - Otorinolaringoiatria - Oculistica.

ART. 2 – Trasporto dei pazienti presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola

Risulta a carico dell'Istituto Auxologico l'organizzazione del trasporto dei pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola con spesa a carico dell'Istituto stesso.

ART. 3 Modalità di esecuzione delle consulenze

L'esecuzione delle consulenze presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sarà garantita entro 5 giorni dalla richiesta previo accordo telefonico e contestuale invio della richiesta su modulistica da concordare con il Responsabile SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed inoltro via fax alla struttura che erogherà la prestazione. La prestazione sarà erogata dai dirigenti medici a rapporto esclusivo della struttura che svolgeranno l'attività in regime libero professionale di equipe in timbratura con debito orario.

ART. 4 – Copertura assicurativa

L'ASL VCO dovrà garantire al personale coinvolto nell'attività di consulenza, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - Corrispettivo

L'Istituto Auxologico si impegna a versare all'A.S.L. VCO un corrispettivo per ogni consulenza effettuata come da tariffario privati paganti dell'ASL stessa di cui alla deliberazione n. 68 del 2/03/2016. Gli ambulatori dell'ASL VCO ove verrà effettuata la consulenza dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, la richiesta di esecuzione delle prestazioni consegnata dall'Istituto Auxologico con la conferma delle prestazioni eseguite. La Direzione Sanitaria Ospedaliera provvederà ad emettere fattura inoltrandola all'Istituto Auxologico.

ART. 6 - Modalità di pagamento all'A.S.L. VCO

L'Istituto Auxologico corrisponderà all'A.S.L. VCO la somma di cui al precedente art. 5 entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Ad avvenuto pagamento da parte dell'Istituto Auxologico delle somme dovute l'Azienda Sanitaria Locale provvederà alla ripartizione del compenso. Le somme distribuite al personale derivano dall'applicazione delle vigenti disposizioni di cui al regolamento per l'attività libero professionale aziendale per l'attività in convenzione. I compensi sono netti, in quanto agli introiti vengono decurtate

le trattenute di legge e viene garantita la copertura dei costi aziendali determinati per singola

prestazione. Il personale restituirà il debito orario correlato.

ART. 7 - Tempi, durata e recesso

La convenzione ha validità per il periodo **01/01/2021 al 31/12/2021**, con facoltà di rinnovo

previa assunzione di specifica deliberazione in accordo tra le parti. Le parti possono recedere

dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con preavviso

di almeno 60 giorni. E' prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo contrattuale

convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero

disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Nel caso di recesso dell'Istituto Auxologico, questo è tenuto a pagare, fino al momento del

ricevimento della comunicazione del recesso, il compenso per gli esami svolti.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della

stipula della presente convenzione sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e

saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o

finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE

2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART. 9 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione della presente

convenzione le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza. Nel caso in

cui non sia possibile raggiungere l'accordo sarà competente in merito il Foro di Verbania.

ART. 10 - Registrazione

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte dall'Istituto Auxologico .

Letto, confermato e sottoscritto

Milano data _____

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

IL DIRETTORE GENERALE

(DR. Mario COLOMBO)

Omegna data _____

ASL VCO

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Avv.to Cinzia MELODA)